



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Lanciato Maria nata a Napoli (NA) il 29/04/1946 matr. 9326
c.f. LNCMRA46D69F839J

Oggetto della spesa: Risarcimento danno biologico,risarcimento danno per invalidità
temporanea, interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.208203 del 26/03/2015 (prat. n. 691/12 CC Adv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 10547/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 11/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/02/2015

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Lanciato Maria, accertata l'esistenza di un infortunio sul lavoro patito dalla predetta ricorrente in data 27/08/2004 causativo di un danno biologico quantificabile nella misura del 7% ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore della su citata ex dipendente della somma di €. 5.863,20 somma già comprensiva della somma di €. 4.820,00 per invalidità temporanea e transitoria parziale oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo.

Scheda debiti fuori bilancio Lanciato

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, liquidate in tal misura, in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali e ha compensato le spese per la restante parte.

Il Tribunale di Napoli inoltre, ha posto le spese di CTU a carico della Regione Campania nella misura indicata in separato decreto.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267892 del 20/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 341840 del 18/05/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 10547/14 del Tribunale di Napoli pronunciata il 11/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/02/2015

TOTALE DEBITO

€ 7.788,61

Sig.ra Lanciato Maria matr. 9326

- Risarcimento danno biologico € 1.043,20
- Risarcimento danno per invalidità temp. e transitoria parziale € 4.820,00
- Interessi legali maturati dal 11/11/ 2014 al 27/08/2015 € 22,21

Competenze per spese di giudizio ex dip. Lanciato Maria **€ 1.903,20**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 208203 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 10547/14 del Tribunale di Napoli pronunciata il 11/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/02/2015
- Prospetto calcolo competenze legali
-

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Ianniello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

957  CP UOD 04 4/30
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208203 26/03/2015 08,38

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadram...

Classifica : 4.



04
50 MAR. 2015

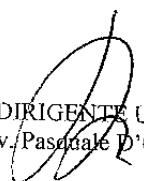
CC- 1267/13, 1139/12, 691/12, 5293/12, 2254/11, 1253/14, 5247/12, 6655/13. -
Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, resc nei procedimenti indicati in tabella:

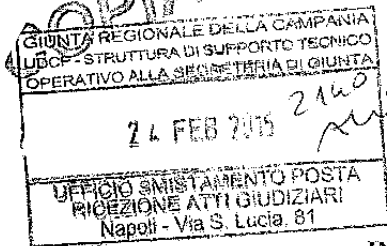
Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zappullo Nunziante	1767/13	Trib. Salerno
Iuliano Carlo +altri	10278/14	Trib. Napoli
Lanciato Maria	10547/14	Trib. Napoli
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli
D'Eboli Concetta	6802/14	Trib. Napoli
Sorbilli Federico	11868/14	Trib. Napoli
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli
Picone Mario	702/15	Trib. Napoli

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.


IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66



TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Federico Bile, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, all'udienza dell'11.11.2014, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 45288/2011 del ruolo generale lavoro vertente

TRA

Lanciato Maria, nata a Napoli il 29.4.1946 e residente in Pozzuoli alla via Trav. Campanova n.7, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Arcangelo D'Avino e Paolo D'Avino, in virtù di mandato rilasciato a margine del ricorso, ed elett.te domiciliata in Napoli alla via Cavallerizza a Chiaia n.60

- **ricorrente** -

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. Presidente della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avvocato Alba Di Lascio in virtù di procura generale ad lites (n. 35093 del 24.9.2002) presso i cui uffici domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81

- **convenuta** -

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 8.11.2011 la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva:

- di essere dipendente della Regione Campania con decorrenza dal 2.5.1982;
- di prestare servizio presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" di Pozzuoli (NA) con inquadramento in categoria B5 con profilo professionale di collaboratore addetto alle macchine complesse (videoscrittura, addetta ai terminali video per la redazione delle delibere, relazioni, corrispondenza);
- che in data 27.08.2004 mentre svolgeva le sue incombenze e durante l'orario di lavoro era rimasta vittima di infortunio sul lavoro: in particolare inciampava sui gradini di accesso al Centro, scalini che presentavano fessurizzazioni e buche, rovinando al suolo;
- che a causa della caduta ha dovuto fare ricorso al P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ove le veniva riscontrata una contusione alla spalla sinistra (valutazione confermata qualche giorno dopo dall'A.O. Cardarelli di Napoli);
- che successivamente presso il Policlinico Gemelli di Roma le veniva diagnosticata una "lesione cuffia rotatori spalla sn" e sottoposta ad intervento chirurgico in data 25.2.2005; e poi sottoposta a terapie di riabilitazione;
- che aveva presentato denuncia all'INAIL il quale, dopo ripetute visite fiscali, la riconosceva inidonea a qualsiasi attività lavorativa fino al 4.3.2005 ma rigettava la domanda di indennizzo "per il verificarsi di rischio generico" e non per rischio lavorativo;
- che, quindi, ha subito un danno biologico e danni patrimoniali, morali.

Sulla base di tale premessa, parte ricorrente chiedeva di accertare il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali da parte dell'ente convenuto, per avere omesso di adottare provvedimenti volti ad impedire l'incidente a lei occorso (come la messa in sicurezza o la richiesta di porre in sicurezza gli ambienti) con richiesta di condanna della Regione al pagamento dell'invalidità temporanea e permanente nonché del danno biologico

RECEZIONE CAMPIANIA
PROV. 2014 - 015473 - 25/02/2015 12.27
UFF. 1. SEGRETERIA REGIONALE
REG. R.S.D. 4. SEGRETERIA

25 FEB 2015

da liquidarsi sulla base della relazione medico-legale da espletare eventualmente nel corso del giudizio.

Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

La Regione Campania si costituiva con memoria intempestivamente depositata il 22.1.2013 (ben oltre la prima udienza del 3.7.2012) eccependo l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e l'infondatezza della domanda.

Nel corso della prima udienza del 3.7.2012, il giudice effettuava il libero interrogatorio della ricorrente; al termine disponeva l'ammissione della prova testimoniale indicata dalla sola parte ricorrente.

All'udienza del 16.7.2013 veniva effettuata la prova per testimoni mediante l'audizione del teste Di Napoli Vincenzo; alla successiva udienza del 15.10.2013 veniva disposta la sostituzione del teste Borredon Michele (ricoverato deceduto presso casa di cura psichiatrica ed impossibilitato a presenziare alle udienze) col teste Ioffredo Giuseppe (ascoltato all'udienza dell'8.4.2014).

Al termine della medesima udienza veniva disposta la consulenza tecnica medico-legale e nominato il dott. Gaetano Antenora; all'udienza successiva del 22.5.2014, veniva affidato l'incarico peritale al CTU nominato.

L'elaborato peritale veniva depositato in data 09.10.2014.

All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo del quale veniva data lettura in pubblica udienza.

Il ricorso è, parzialmente, fondato e deve essere accolto nei limiti che qui appresso verranno specificati.

ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Tale eccezione può e deve essere valutata unitamente al merito della domanda essendo la disamina di tale eccezione strettamente connessa e collegata con l'oggetto della pretesa.

LA NATURA DELL'INFORTUNIO E NESSO DI CAUSALITÀ

Nel merito non possono esservi dubbi in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie indicate in ricorso e l'espletamento delle mansioni di collaboratore addetto alle macchine complesse (videoscrittura, addetta ai terminali video per la redazione delle delibere, relazioni, corrispondenza) svolte dal ricorrente fin dal 2.5.1982 in favore della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" di Pozzuoli (NA) con inquadramento in categoria B5.

Premesso che il rapporto di dipendenza fra le parti non è contestato va evidenziato che, agli atti di causa, vi è contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (doc. n.1) stipulato tra le parti; ordine di servizio del 10.3.1994, con indicazione delle mansioni (doc. n.2), erogazione dell'indennità di rischio (doc. n.3) per essere addetta ai terminali; vi è corposa documentazione medico-sanitaria e varie certificazioni nonché nota INAIL relativa alla denuncia di infortunio (anche nel provvedimento di rigetto adottato dall'INAIL in data 19.5.2005 trova, comunque, conferma la medesima circostanza relativa ad un rapporto subordinato fra le parti).

L'infortunio ha, contrariamente a quanto affermato dall'INAIL, natura certamente lavorativa essendo avvenuto in orario lavorativo, durante attività certamente connesse con l'attività lavorativa espletate dalla Lanciato.

Né possono sorgere dubbi sull'esistenza stessa dell'infortunio.

Anche dalla prova testi (oltreché dalla documentazione depositata dalla parte) è emerso la veridicità di quanto affermato nel ricorso e cioè che Lanciato il giorno 27.08.2004 è stata vittima di un infortunio sul lavoro.

Firmato Da BILE FEDERICO Emesso Da POSTECOM CA3 Serial# 6e6ea



Il teste Di Napoli Vincenzo, collega della ricorrente sul punto specifico dell'infortunio ha riferito che quel giorno 8 (il 27.8.2004) e si trovava sulla scala esterna a fumare una sigaretta "la ricorrente mi passò davanti per andare nell'androne della scuola. Poco dopo sentii urlare e chiamare; mi affacciai e vidi la ricorrente a terra. Scesi per prestarle soccorso e l'aiutai ad alzarsi e mi dichiarai disponibile a portarla in Ospedale La scala esterna era di ferro e fatiscente, arrugginita e con buche";

Il teste Ioffredo Giuseppe Troiano, dipendente di un'impresa di pulizia che lavorava presso il Centro di Formazione Professionale Giordano Bruno di Pozzuoli fornisce ampio riscontro e conferma il racconto del primo teste "quando la Lanciato è caduta io mi trovavo al piano superiore. Abbiamo sentito delle grida, ci siamo affacciati per vedere cosa era successo; è stata soccorsa dai signori Borredon e Di Napoli Vincenzo; quando mi sono affacciato ho visto che la Lanciato era per terra essendo inciampata negli ultimi due gradini della scala del cortile interno, scala di sicurezza esterna al fabbricato. La Scala era mal ridotta piena di buchi anche per effetto della ruggine....ricordo che il giorno in cui è avvenuto l'incidente era una giornata molto calda e che l'incidente è avvenuto in un orario mattutino".

Entrambi i testi hanno riconosciuto nella documentazione fotografica allegata (vedi ampia rassegna fotografica di cui al documento n. 32) lo stato dei luoghi sussistente al momento dell'incidente.

Le foto sembrano parlare da sole.

Appare, dunque, indubitabile che la ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro, durante l'espletamento di attività lavorativa.

Quanto alle patologie tutte le risultanze probatorie inducono a ritenere sussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, l'evento accaduto il giorno 27.08.2004 e le patologie indicate in ricorso; in altri termini la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Regione Campania per i danni biologici appare del tutto chiara.

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente per accertare il danno, all'udienza del 22.5.2014, ha deciso di avvalersi dell'ausilio di un consulente medico legale.

Più precisamente all'udienza dell'8.4.2014, lo scrivente, nominava il dr. Gaetano Antenora al quale affidava l'incarico all'udienza successiva del 22.5.2014 sui seguenti quesiti:

- a) "dica il c.t.u., da quali patologie sia eventualmente affetta Lanciato Maria e se le stesse siano da ritenere di diretta derivazione dell'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente in data 27 agosto 2004;
- b) "dica il CTU, tenuto conto delle mansioni svolte dalla ricorrente quale dipendente della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" di Pozzuoli (NA) e previa valutazione delle condizioni ambientali in cui si è svolta l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente Lanciato il giorno 27 agosto 2004, se le patologie di cui è eventualmente affetta la ricorrente e indicate nel corpo della domanda trovino la loro causa o la loro concausa efficiente nel servizio prestato dalla ricorrente in favore del citato Centro di Formazione ed in particolare se le stesse siano di diretta derivazione dell'infortunio sul lavoro da essa subito in data 27 agosto 2004;
- c) dica, inoltre, il c.t.u., sulla base delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione acquisita (ed eventualmente da acquisire) quali siano stati i danni - e la loro entità - patiti eventualmente dalla Lanciato intesi quale menomazione dell'integrità psico-fisica di per sé considerata;
- d) dica, infine, il c.t.u., in caso di ipotesi affermativa, ossia di riscontro di patologie di diretta derivazione dall'infortunio di cui sopra, quale è stata l'invalidità permanente





- patita dal lavoratore al momento dell'infortunio, graduando, se del caso, la percentuale invalidante in relazione alla progressione clinica della patologia e stabilendo, in particolare se si sia verificato un danno alla salute inteso come validità fisico-psichica del soggetto, temporaneo, determinandone la durata, o permanente, quantificandone la percentuale sulla base degli ordinari criteri civilistici, anche tabellari;
- e) Determini in particolare quale sia, all'interno dell'indennizzo/rendita INAIL – in applicazione delle tabelle INAIL in vigore ratione temporis - l'ammontare corrispondente alla lesione dell'integrità psicofisica, nonché a quanto detta componente ammonti in termini di capitalizzazione".

Detto questo e dopo avere precisato che non sono state oggetto di contestazione, il luogo di lavoro, la qualifica e le mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della sua carriera lavorativa, va sottolineato che il C.T.U. ha accertato la sussistenza delle patologie lamentate dalla ricorrente, qualificandole come **"valido trauma contusivo spalla sinistra (arto non dominante) aggravante una preesistente tendinopatia della cuffia dei rotatori"**.

Tale patologia, aggiunge il CTU, è in rapporto, almeno di concausalità materiale con il denunciato infortunio e che questo risulta occorso in occasione di lavoro ovvero mentre l'assicurata era intenta a compiti inerenti le proprie mansioni di quale dipendente della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale Giordano Bruno convenuto.

Tali patologie – ha concluso il CTU – sono valutabili nella misura del 14% *"ma come specificato, dovrà tenersi conto della significativa preesistenza patologia a carico della stessa regione anatomica; in ultima analisi, sia in riferimento alle tabelle INAIL per danno biologico sia sulla base degli ordinari criteri civilistici, potrà indicarsi un danno del 7%"*.

Quanto all'inabilità temporanea totale essa viene valutata dal CTU per un venti giorni mentre quella temporanea parziale per quaranta giorni al 50%.

Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.

L'elaborato peritale – le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti – si fonda su accertamenti diagnostici opportuni e rigorosi e le conclusioni al quale si perviene derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri e con iter logico ineccepibile, sottoposti alla verifica del Tribunale e, pertanto, ritenute ampiamente condivisibili.

Ad ogni modo, a fondamento di questa pronuncia si pone la verifica personale di tutti i dati normativi in relazione al caso concreto operata dallo stesso Tribunale per il tramite necessario di supporto tecnico della consulenza disposta.

Non vi sono critiche, come detto, alla consulenza in quanto le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice, attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza, sono corrette e da condividere integralmente.

La domanda deve, dunque, essere accolta nei limiti sopra indicati e per l'effetto va accertato che le infermità che affliggono l'istante sono da considerarsi causalmente collegate all'attività lavorativa da questi svolta alle dipendenze della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" nel periodo in cui è avvenuto l'infortunio.

Gli accertamenti diagnostici compiuti dal CTU appaiono rigorosi e le conclusioni alle quali perviene derivano da una disamina del caso clinico che si ritiene condotta con retti criteri e con iter logico riscontrabile.

La domanda deve, dunque, essere accolta nei limiti sopra indicati e per l'effetto va accertato che le infermità che affliggono l'istante sono da considerarsi concausalmente collegate



all'attività lavorativa svolta ed esse hanno leso la integrità psico-fisica della Aveta nella misura del 7%.

In ordine alla quantificazione dei danni il giudice, per i danni di origine strettamente patrimoniale occorre osservare in punto di diritto quanto segue.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

In tema di liquidazione del danno biologico, il rigoroso insegnamento della Suprema Corte che impone l'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento datoriale e la compromissione dell'efficienza psico-somatica dell'individuo, utilizzabile per le esigenze di vita vegetativa e di relazione (Cass. lav., 13.8.91, n. 8835; Cass. lav., 18.4.96, n. 3686; Cass., sez. lav., 11.08.98, n. 7905) che, nella specie, si ritiene provato in base a tutte le argomentazioni sopra svolte ed in base agli accertamenti svolti sia dal CTU medico-legale sia dal CTP.

In relazione alla percentuale di invalidità permanente riscontrata (7%) ed all'età della ricorrente al momento del deposito del ricorso (65) va detto che spetta alla Lanciato la complessiva somma di euro 1.043/00 (cioè in base alle tabelle di Milano anno 2014 in relazione ad un soggetto di 65 anni (età relativa al momento del deposito del ricorso nel 2011).

Sulla possibilità di liquidare il danno biologico facendo riferimento alle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano si evidenzia che di recente la Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza n.12048 del 07-06-2011 - in tema di liquidazione del danno alla persona - ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano *"costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"*.

La tabelle di Milano sono, quindi, diventate un riferimento unico per la Cassazione che si è posta la finalità di garantire in ossequio al principio di uguaglianza, e per non minare «la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia», l'adozione di «parametri uniformi» su tutto il territorio nazionale. E nel far ciò è parso naturale adottare i valori milanesi attualmente più diffusi.

Con tale pronuncia è, dunque, cessato il lungo periodo del «fai da te» da parte dei Tribunali, con ogni Ufficio che elaborava la sua tabella essendo arrivata *"la consacrazione definitiva"* delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano come riferimento «equo» da prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale.

Ciò posto va tenuto anche conto che alla somma spettante al netto dovrebbe essere detratta la possibile somma liquidabile dall'ente previdenziale (I'INAIL) ove il danno fosse stato valutato nella misura pari o superiore al 6%; infatti, il D. Legl. N° 38 del 23.2.2000 al cui regime occorre far riferimento *ratione temporis* non prevede alcun indennizzo fino al 6% (come nel caso in esame) mentre esso è previsto per le percentuali superiori (caso che non ricorre nella fattispecie, al 6%).

Ed infatti la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come *"lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona"*.

A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia, che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in



rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni. Conseguentemente, la complessiva somma spettante è pari, come già detto, ad € 1.043/00 (calcolata in base alle tabelle di Milano anno 2014 in relazione ad un soggetto di 65 anni, età relativa al momento del deposito del ricorso).

IL DANNO MORALE

Nel ricorso e soprattutto nelle note autorizzate si chiede, oltre al risarcimento del danno biologico di cui sopra, anche il risarcimento di quello esistenziale e di quello morale. Come è noto la materia è stata profondamente innovata da recenti arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno stabilito:

"Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione" (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

"Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo" (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973).

"Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto); in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione" (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

In altri termini le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza, tuttavia, operare "duplicazioni" di risarcimenti, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi del tutto simili o addirittura identici. Conseguentemente deve ritenersi inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato.

Firmato Da BILE FEDERICO Emesso Da POSTECOM CA3 Serial# 8e65a



del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico da quello della vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

In altri termini il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, biologico o danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Va, tuttavia, anche ricordato che, recentemente, la Corte di Cassazione, ha affermato che *“la mancanza di un danno biologico non esclude, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un possibile danno “dinamico-relazionale”; esso deve, tuttavia, sempre essere il frutto di una rigorosa analisi da parte del giudice di merito tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus sulla vita quotidiana (il danno esistenziale)”* (Cass.civ., sez.III, 20.11.2012, n. 20292).

Tuttavia, nella fattispecie, “la rigorosa analisi” che spetta al giudice di merito non può che portare ad un esito negativo delle specifiche pretese attoree anche perché la prova sul punto raccolta nel corso del giudizio e sopra riportata appare decisamente deficitaria se non del tutto assente.

Con riferimento al danno morale i testi di parte attrice non dicono alcunché così come alcunché si evince sul punto dalla documentazione depositata.

INVALIDITÀ TEMPORANEA E TRANSITORIA PARZIALE

Quanto all’invalidità temporanea e transitoria parziale, il CTU ha previsto che vi sia stata una ITT di gg. 20 ed una ITP di giorni 40 al tasso del 50%.

Conseguentemente, sempre in base alle tabelle del Tribunale di Milano sopra già applicate e sempre in relazione alla percentuale del 7% in soggetto 65enne va riconosciuta, essendo stata esplicitamente richiesta in ricorso, anche la somma di 4.820,00 comprensiva sia della ITT per 20 giorni sia della ITP per giorni 40.

Il totale dovuto, quindi, alla ricorrente è pari ad € 5.863/00 (pari alla somma di € 1.043/00 dovuta per danno biologico ed € 4.820,00 dovuta per invalidità temporanea totale e parziale).

Tanto premesso ritenuto il danno morale già ricompreso nel danno biologico sopra individuato, la Regione Campania convenuta deve essere condannata per le causali sopra evidenziate, a corrispondere a Lanciato Maria la somma di **€ 5.863/20** (derivante dalla addizione € 1.043/00 + 4.820/00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decisione (la somma risulta già rivalutata mediante l’utilizzo delle tabelle di Milano più recenti) fino all’effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio – in ragione dell’accoglimento parziale della domanda - seguono la soccombenza solo per metà delle medesime e si liquidano con le modalità indicate nel dispositivo mentre le spese di CTU possono essere messe interamente a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

a) accoglie, parzialmente, la domanda e per l’effetto, accertata l’esistenza di un infortunio sul lavoro patito dalla ricorrente in data 27.08.2004 causativo di un danno biologico quantificabile nella misura del 7% condanna la Regione Campania al pagamento della somma di **€ 5.863/20** somma già comprensiva della somma di € 4.820/00 per invalidità temporanea e transitoria parziale oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo, come indicato in motivazione;

b) condanna la Regione Campania convenuta al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, liquidate in tale misura, in complessivi euro 1.500/00 per compensi professionali;

Firmato Da BILE FEDERICO Emesso Da POSTECOM CA3 Serial# 696ea



1A

- c) compensa le spese per la restante parte;
- d) pone le spese di CTU a carico della Regione Campania nella misura indicata nel separato decreto.

In Napoli il 11.11.2014

Il Giudice
dott. Federico Bile

D'AVINO & ASSOCIATI
Via della Cavallerizza, n. 60
80121 - NAPOLI
tel. 081/400805-400628
FAX: 081/2520191

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Arcangelo D'Avino, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che l'antescritta sentenza n. 10547 dell'11.11.2014 resa nel ricorso proposto da Lanciato Maria Mario nei confronti della Regione Campania innanzi il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, R.G. n.45288/2011, dal Giudice dott. Federico Bile, sono copie analogiche del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 45288/2011 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

Esso consta di numero 8 pagine, compresa la presente.

Napoli, 18/2/2015

Avv. Arcangelo D'Avino
atto firmato in formato digitale

RELATA DI NOTIFICA



Io sottoscritto Avv. Arcangelo D'Avino, con studio in Napoli alla Via Cavallerizza a Chiaia, N° 60, procuratore della Sig. ra **LANCIATO Maria** ho notificato, ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53, giusta autorizzazione del 9 dicembre 2003 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Nola, copia dell'antescritta sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 10547/2014;

1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta elett.te dom.to presso il suo difensore avv. Alba Di Lascio in Napoli alla Via S.Lucia, n. 81 ivi consegnandone copia a mezzo spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento n.ro 76657886573-9 dall'Ufficio Postale di Napoli



COPIA
cron. 3978

Avv. Arcangelo D'Avino



Firmato Da BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 6e0ea



Sentenza Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 10547/0214
Dip. Lanciato Maria

Diritti e onorari

1.500,00

1.500,00

CPA

4%

1.500,00

60,00

1.560,00

IVA

22%

1.560,00

343,20

TOTALE FATTURA

1.903,20